



| | |
|---|-----------------|
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | |
| N° 3376 | DATA 29/08/2019 |
| Tit./Cl. 2014-11/31 | |

Prot. n. 104776

Ai Direttori di Dipartimento

Anno 2019 tit. IX cl. 3 fasc.1.8

LORO SEDI

All.: *vademecum* sull'uso di prodotti cancerogeni in Ateneo

Rif.:

Oggetto: istruzioni operative per l'uso di prodotti cancerogeni e mutageni in ambito universitario

Come ben noto a tutti noi l'Università vuole perseguire una completa moratoria sull'uso, nei laboratori, di prodotti cancerogeni e mutageni con l'obiettivo di sostituirli con prodotti succedanei analogamente efficaci ma più sicuri e, per tale motivo, si richiama il divieto all'utilizzo di tali sostanze nei seguenti termini:

- divieto assoluto di utilizzo di tali sostanze nell'ambito della didattica;
- nell'impossibilità di sostituirli con altri prodotti non cancerogeni o mutageni, è possibile l'utilizzo di tali sostanze, esclusivamente nell'ambito della ricerca, previa adozione di adeguate procedure e metodi di lavoro che escludano qualsivoglia esposizione dei lavoratori (laboratori con livello di sicurezza elevato, DPC e DPI adeguati ai casi concreti, cappe aspiranti ad elevato contenimento, sistemi chiusi tipo *glove box*, ecc) ai correlati rischi;

Si invitano, pertanto, tutti i dirigenti ed i preposti ad intervenire in tal senso e a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione (prevenzione@units.it) eventuali difformità.

Ad ogni buon conto si allega alla presente un utile *vademecum* sull'uso di prodotti cancerogeni e mutageni in Ateneo.

Trieste, 26 AGO. 2019

Il Rettore
prof. Roberto Di Lenarda



Vademecum sull'uso di prodotti cancerogeni e mutageni in Ateneo.

Le norme del titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al capo II "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni" si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. Nel caso di specie, l'obbligo primario del Datore di lavoro, da attuarsi per il tramite delle figure dei Dirigenti e dei Preposti, va individuato nell'eliminazione ovvero riduzione dell'esposizione dei lavoratori anche con l'applicazione dei criteri indicati nell'art. 235 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia:

- eliminazione o riduzione dell'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato una miscela o un procedimento che nelle condizioni di utilizzo non sia o sia meno nocivo alla salute ed eventualmente alla sicurezza dei lavoratori;
- ove non sia tecnicamente possibile la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno, adozione di idonei accorgimenti, affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso;
- ove il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile, adozione di idonei accorgimenti affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, con salvaguardia dei valori limite normativamente previsti (allegato XLIII).

Nel caso in cui, alla luce dei suesposti criteri, venga accertata la presenza di un rischio residuo al fine della valutazione dell'esposizione ad agenti mutageni o cancerogeni da parte del lavoratore, si dovrà tenere conto:

- delle attività lavorative che comportino la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, loro caratteristiche, durata e frequenza, con l'indicazione dei motivi per i quali questi sono impiegati;
- dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti, concentrazione, capacità di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento anche in relazione al loro stato di aggregazione;
- del numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
- dell'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- delle misure preventive e protettive applicate e del tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni e delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzati come sostituti.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rismondo

I CIRCOLARI/Circolare cancerogeni MR 2019_RdI.doc

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 7977 - 3233
Fax +39 040 558 7966
stefano.rismondo@amm.units.it

www.units.it - ateneo@pec.units.it



Al fine dell'adozione delle più appropriate misure alternative di prevenzione e protezione il Dirigente, anche per il tramite dei rispettivi Preposti, concorderà con il Datore di lavoro, supportato allo scopo dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, le misure di natura tecnica, organizzativa e procedurale (art. 237 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) di seguito schematizzate:

- riduzione al minimo dei quantitativi usati/manipolati;
- limitazione delle quantità stoccate in deposito;
- informazione e formazione del personale esposto/potenzialmente esposto sui rischi specifici connessi all'uso dei cancerogeni e/o mutageni;
- riduzione al minimo dei lavoratori esposti/potenzialmente esposti e della durata dell'esposizione;
- definizione delle procedure per le operazioni di trasporto, manipolazione, deposito e smaltimento di prodotti cancerogeni e/o mutageni;
- delimitazione delle aree nelle quali vengano impiegati i cancerogeni e/o mutageni;
- effettuazione della regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti (manutenzione periodica);
- previsione di azioni di difesa da esposizioni non prevedibili e particolari (procedure d'emergenza);
- verifica della sussistenza di un'adeguata aspirazione localizzata (es. cappe chimiche efficienti);
- verifica della sussistenza di un'adeguata ventilazione generale;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati al rischio specifico, e previsione affinché siano custoditi in luogo appropriato e dedicato, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, con previsione della loro eventuale riparazione e sostituzione qualora difettosi;
- attivazione della sorveglianza sanitaria per gli iscritti all'apposito registro (art. 243 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) istituito ed aggiornato dal Datore di lavoro, trasmesso al Medico competente.

La normativa individua nel Datore di lavoro la figura preposta alla valutazione del rischio, all'individuazione dei lavoratori esposti nonché all'avvio della sorveglianza sanitaria. Risulta evidente nella realtà di Ateneo, in continuo divenire per la tipologia e la natura delle sostanze utilizzate a scopo di ricerca, come l'organizzazione delle attività e la verifica delle procedure di utilizzo di dette sostanze, qualora presenti, siano di spettanza del responsabile della ricerca, nonché del Dirigente che, in via diretta, eserciti la potestà gestionale e funzionale sui singoli laboratori.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rismondo

I:\CIRCOLARI\Circolare cancerogeni MR 2019_RdL.doc



Al fine di ottenere una stima affinata della significatività del rischio residuo, si suggerisce ai Dirigenti/Preposti di considerare la possibilità di valutare l'esposizione effettiva del personale agli agenti mutageni o cancerogeni tramite:

- stime computazionali, che contemplino le peggiori situazioni suscettibili di verificarsi nel laboratorio; (artt. 235 e 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- misure degli agenti mutageni o cancerogeni negli ambienti di lavoro, per caratterizzare la reale esposizione (per inalazione o contatto).

Nelle situazioni in cui si stima un rischio, si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere:

- un allestimento e un utilizzo comune di aree o laboratori attrezzati, tra diverse Strutture di Ateneo;
- l'utilizzo temporaneo, in convenzione, di laboratori attrezzati presso altri enti anche esterni all'Ateneo.

Con specifico riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione che nell'Ateneo vedono coinvolti sia il personale strutturato (docenti, personale tecnico amministrativo) che quello non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori), fermo restando l'obbligo di una documentata valutazione della possibile sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con un altro agente chimico meno pericoloso, nell'impossibilità di una sostituzione, è altresì fatto divieto di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni se le misure di prevenzione e protezione, poste in essere nei confronti dei lavoratori, non corrispondano esattamente alla configurazione normativa in precedenza delineata.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Stefano Rismondo

I CIRCOLARI/Circolare cancerogeni MR 2019_Rdl.doc